

Il ruolo del Curatore Speciale del minore

Avv. Paola Lovati

Foro di Milano, già presidente dell'Unione Nazionale Camere Minorili e coordinatrice Commissione Persona Famiglia e Minori del COA Milano, componente gruppo Persona Famiglia e Minori dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano

SEMINARIO, 8 maggio 2025 ore 15:30

La tutela delle persone, dei minori e delle famiglie:

le funzioni civili del Pubblico ministero e il ruolo del curatore del minore, nella prospettiva della riforma e nell'ordinamento attuale

Il curatore speciale del minore

Il riferimento necessario, per realizzare una giustizia efficace nel tutelare i diritti dei minori nel momento in cui entrano in contatto con i sistemi giudiziari, è nelle fonti normative internazionali

La convenzione dell'ONU "Dichiarazione Universale dei diritti del Fanciullo" del 1959 (art. 12) e la Convenzione di Strasburgo del 1996 (artt. 3, 4 e 9), prevedono che il **minore ha il diritto di avere un proprio rappresentante nei procedimenti che lo riguardano**. La legislazione italiana ha tradotto questo diritto istituendo **la figura indipendente del curatore speciale** con la funzione di interpretare l'interesse del minore in situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale tra il minore ed i genitori.

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 ratificata con legge n. 77 del 2003

Articolo 3. ***Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti***

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Articolo 9 - ***Designazione di un rappresentante***

1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno **i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.**

2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un **avvocato**, che rappresenti il minore.

Articolo 4. ***Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale***

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, **il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.**

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

Linee guida sulla giustizia minorile del consiglio d'Europa (adottate il 17 novembre 2010)

Hanno lo scopo di fornire agli Stati membri gli obiettivi da raggiungere modificando la propria legislazione e dettano regole processuali per i procedimenti in cui il minore è coinvolto, ribadiscono l'importanza del diritto all'informazione e all'ascolto.

Tra gli altri aspetti le linee sottolineano:

- l'importanza di fornire al minore tutte le informazioni necessarie, anche relative al procedimento, ai suoi meccanismi e alla possibilità di revisione delle decisioni, il tutto con un linguaggio che sia a lui comprensibile.
- L'invito affinché i procedimenti che coinvolgono minori si svolgano in ambienti non intimidatori e a misura di minore, e che le sedute in tribunale non durino troppo a lungo e si svolgano con tempi e ritmi adatti ai piccoli programmando anche opportune pause per evitare di incidere sulla loro capacità di attenzione

SPECIALIZZAZIONE E FORMAZIONE

Per garantire **una tutela effettiva** alle persone che si rivolgono all'autorità giudiziaria in situazioni particolarmente complesse, di forte impatto emotivo, è necessario che tutti gli operatori siano **particolarmente formati anche attraverso una formazione obbligatoria continua e multidisciplinare** seguendo le indicazioni europee più recenti (cfr. Linee guida Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa "on child-friendly justice" 17.11.2010).

Parte IV n.14 " Tutti i professionisti che operano con e per i minori dovrebbero ricevere la necessaria formazione interdisciplinare sui diritti e sui bisogni dei minori di diverse fasce di età e sui procedimenti adatti a questi ultimi"

TUTORE, CURATORE SPECIALE E CURATORE DEL MINORE

473-bis.7 co.1 cpc

473-bis.8 cpc

473-bis.7 co.2 cpc

Con la riforma la necessità di una espressa previsione normativa è derivata dalla rilevazione nel passato di prassi non uniformi nel territorio nazionale quanto alla nomina del tutore o di soggetto chiamato a esercitare la responsabilità genitoriale nell'ambito ed all'esito dei procedimenti aventi ad oggetto domande di decadenza o di adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.) o in presenza di condotte dei genitori pregiudizievoli per i figli. Vi era anche la necessità di superare le censure della CEDU allo Stato italiano per l'adozione di "provvedimenti stereotipati", formalmente conformi al dettato normativo ma sostanzialmente inidonei a risolvere le difficoltà e a garantire l'equilibrata crescita del minore.

L'obiettivo è quello di fornire nuovi strumenti normativi che permettano al giudice della famiglia e dei minorenni di avere a disposizione una gamma di possibili interventi, per adottare provvedimenti meno standardizzati e più adeguati alle esigenze del caso concreto.

TUTORE

Art. 473-bis.7 cpc: *Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Copia del provvedimento è trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele. Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede.*

La nomina del tutore in queste due ipotesi ha natura normativamente **obbligatoria**. Il provvedimento che dispone la nomina del tutore può essere provvisorio oltre che conclusivo del procedimento.

Il tutore è responsabile della cura del minore d'età, lo rappresenta in tutti gli atti civili e, qualora il minore posseda un patrimonio, ne amministra i beni (art. 357 cc).

Tra le competenze del tutore **non rientra l'accudimento quotidiano del minore**, che spetta alla famiglia affidataria o alla comunità di accoglienza.

Il tutore coinvolge il minore d'età capace di discernimento nei modi più opportuni nelle decisioni che lo riguardano e si fa portavoce del suo punto di vista e della sua opinione, al fine di meglio rappresentarne l'interesse e difenderne i diritti.

Curatore del minore

Art. 473-bis.7, 2 comma cpc

*Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, **all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale.***

Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l'indicazione:

- a) *della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;*
- b) *b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;*
- c) *c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente;*
- d) *d) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;*
- e) *e) della periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.*
- f) *Nei casi previsti dal presente articolo, all'esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare competente.*

Nella prassi, da una recente indagine a livello nazionale, è emerso che detta nomina è stata effettuata solo in sporadici casi (cfr. Tribunale GE 28.07.2023 ove è stato mantenuto affido all'ente territoriale con limitazione della responsabilità genitoriale rispetto alle decisioni materia di salute istruzione e scolastica attribuendo al curatore poteri sostanziali in merito alle scelte «*in concerto con i SS affidari*»)

CURATORE SPECIALE DEL MINORE

- Il minore è considerato dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte portatore d'interessi propri ed è qualificabile quindi come **parte in senso sostanziale del processo***, così che nelle ipotesi di conflitto di interesse con i genitori, la tutela della posizione del minore può essere in concreto attuata soltanto se il medesimo è **autonomamente rappresentato e difeso anche in giudizio.**
- In applicazione di tale principio la riforma (Art. 473-bis.2 cpc) prevede che a ***“tutela dei minori il giudice può d'ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge”***

* Cfr ex multis Cass. civ., Sez. Unite, 21 ottobre 2009 n. 22238; Cass. Civ., sez. I, 15 maggio 2013 n. 11687, Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 dicembre 2013 n. 27729). Cfr. anche Corte Cost. 83/2011 secondo cui *“l’art. 9 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77, stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore, l’autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti motu proprio”*

CURATORE SPECIALE DEL MINORE – segue -

- La riforma ha previsto una tipizzazione di interventi del curatore speciale e specificatamente: negli allontanamenti ex articolo 403 cc, nei casi di affidamento etero familiare del minore e anche nei procedimenti nei quali si ravvisi che la responsabilità genitoriale non appare correttamente esercitata (*cf.* art. 1, comma 23, lett. *dd* e comma 26, nonché commi 30 e 31, che riformano gli artt. 78 e 80 cpc).
- il curatore speciale del minore di cui all'articolo 473-bis.8 cpc è **figura processuale**, è soggetto chiamato a rappresentare il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori, ovvero nei casi in cui vi sia espressa richiesta del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. **Nella maggior parte dei casi è individuato tra avvocati esperti.**
- Ove il curatore speciale rivesta anche la qualifica di avvocato **può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c.**, (potendo cumulare le due qualifiche - che restano, comunque, distinte - e non avendo necessità del formale conferimento a sé stesso della procura alle liti) e **potrà depositare in nome e per conto del minore medesimo, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato** (allegando alla richiesta unicamente il provvedimento di nomina).

il CURATORE SPECIALE DEL MINORE - segue

- Curatore speciale: **figura indipendente** con la funzione di interpretare l'interesse del minore in situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale tra il minore ed i genitori
- **assume la funzione con la nomina** e ne resta investito per tutta la durata del procedimento fino a che non viene meno la situazione che ne ha reso necessaria (o opportuna) la nomina.
- è parte e dunque oltre a **formulare domande** e **proporre istanze** ha anche **la legittimazione ad impugnare il provvedimento al termine del procedimento o a resistere nel procedimento di impugnazione promosso da un'altra parte.**
- esaurisce i suoi compiti (anche laddove gli siano stati assegnati specifici poteri sostanziali) con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina
- ogni iniziativa del curatore deve essere assunta nel rispetto del miglior interesse del minore **confrontandosi** e **comunicando la finalità con gli altri operatori coinvolti** (esperti, operatori sociosanitari, educatori, etc.) e **con i difensori dei genitori.**

Nomina del curatore speciale del minore: ipotesi tipiche (ante riforma)

- **Procedimenti di adottabilità**

art. 8 e artt. 10 15 e 16 l.ad., ipotesi tipica di nomina del curatore (vedi Cass.3804/2010, Cass. 11782/2016); con riferimento all'ipotesi dell'art. 44 lett. d) l.ad. si veda sentenza Cass. 12962/2016 che esclude la sussistenza del conflitto «in re ipsa» tra minore e genitore

- **Azioni di stato (riconoscimento dei figli fuori dal matrimonio, dichiarazione giudiziale della paternità e delle maternità)**

la nomina è talvolta prevista espressamente, altre volte vi si fa ricorso in applicazione dell'art. 78 c.p.c. (es.: art. 250 co. 4° c.c. e art. 269 c.c.; cfr. C. Cost. 83/2011 e decreto TO Milano 20.1.2014; art. 263: cfr. Cass. 1957/2016

- **Nomina del curatore nelle questioni patrimoniali**

v. artt. 320 (rappresentanza e amministrazione) e 321 c.c (nomina di un curatore speciale)

NB In queste ipotesi il curatore speciale è una figura che sostituisce i genitori nella rappresentanza e nell'amministrazione del patrimonio del minore in determinate situazioni: conflitto di interessi tra il minore e i genitori e/ o inerzia dei genitori La sua funzione è limitata a un singolo atto o a una serie ristretta di atti.

Il curatore speciale del minore: ipotesi «atipiche» ex art. 78 c.p.c. (ante riforma)

- **Procedimenti di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. laddove vi sia un'elevata conflittualità tra i genitori:**
cfr. giurisprudenza della Sezione IX del TO Milano, ad es., decreto 15.5.2014 , Cass 24.5.2018 n. 12957
- **Procedimenti ai sensi degli articoli 330 – 336 codice civile cosiddetti procedimenti de potestate:**
il figlio minore è parte necessaria del procedimento, pertanto la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporterà la nullità del procedimento medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354, comma 1, cod. proc. civ (Cass. Civ. 13 marzo 2019, n. 7196; Cass. Civ., 12 novembre 2018 n. 29001, Cass. n. 5256/2018)

La riforma dell'art. 78 c.p.c. (l. 206/2021)

- A seguito della riforma dell'art. 78 c.p.c. operata dalla L. 206/2021 tale disposizione da un lato continua a costituire (v. commi 1° e 2°) il fondamento della nomina del curatore speciale nelle ipotesi «atipiche», ma ora, ai commi 3° e 4°, sono previste ipotesi tipiche o comunque ipotesi di «tipizzazione aperta» di fattispecie ove ricorre la nomina del curatore speciale

Art. 78 (Curatore speciale)

« Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

- *Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante.*
- *Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:*
 - 1) *con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;*
 - 2) *in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;*
 - 3) *nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;*
 - 4) *quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.*
- *In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.».*

Nomina del curatore speciale del minore: ipotesi tipiche previste dall'art. 78 c.p.c. (post riforma)

- **Procedimenti «de potestate»**
- Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale, anche d'ufficio e a pena di nullità del procedimento, **se il PM ha chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori o se uno ha chiesto la decadenza dell'altro** (cfr. art. 78 c.p.c. comma 3° n. 1)

- **Art. 403 c.c. o affidamento**
- Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale, anche d'ufficio e a pena di nullità del procedimento, in caso di adozione di provvedimenti ex art. 403 c.c. o affidamento del minore ex artt. 2 e ss. l. ad. (cfr. art. 78 c.p.c. comma 3° n. 2)

Nomina del curatore speciale del minore: ipotesi tipiche previste dall'art. 78 c.p.c. (post riforma)

- **Richiesta del minore**
- Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale, anche d'ufficio e a pena di nullità del procedimento, quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto 14 anni (cfr. art. 78 c.p.c. comma 3° n. 4)
- Nel silenzio della legge sarà necessario predisporre linee operative per rendere effettivo l'esercizio di questo diritto
- Accordi con autorità giudiziaria per creare sportelli informativi, con gli istituti scolastici, con i SS, con i medici di base etc

Nomina del curatore speciale del minore: ipotesi con «tipizzazione aperta» (post riforma)

- **Mancanza di adeguata rappresentanza processuale**
- Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale, anche d'ufficio e a pena di nullità del procedimento, nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori (art. 78 c.p.c. co. 3° n. 3) (es., si ritiene, procedimenti ex art. 333 c.c. o ex art. 330 promossi dal PM nei confronti di un solo genitore)
- **Temporanea inadeguatezza dei genitori a rappresentare gli interessi del minore**
- In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore (art. 78 co. 4° c.p.c.) (es., si ritiene, in separazioni/divorzi conflittuali)

Temporanea inadeguatezza dei genitori a rappresentare gli interessi del minore : ipotesi - nelle prassi- di nomina del Curatore Speciale

- **CONFLITTUALITÀ GENITORIALE:** quando emerge l'incapacità dei genitori- sia dentro che fuori al processo -di capire i reali bisogni dei figli
- Casi di presunti abusi e/o violenza assistita
- Disabilità e malattie gravi dei minori : quando la lettura della malattia è diversa fra i genitori e si riscontrano difficoltà nel seguire le indicazioni dei medici e/o di assumere concordi decisioni
- In alcuni casi di coppie di diversa nazionalità quando emergono difficoltà e/o incomprensioni dovute alle differenze culturali

Art. 80 cpc (Provvedimento di nomina del curatore speciale).

« L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa. *Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede.*

Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

*Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, **specifici poteri di rappresentanza sostanziale**. Il curatore speciale del minore **procede al suo ascolto**. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, **la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.**».*

I «**poteri sostanziali**» del curatore speciale ex art. 80 c.p.c. nella nuova formulazione

L. 206/2021 ha riformato l'art. 80 c.p.c. aggiungendo un comma 3° : al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, **specifici poteri di rappresentanza sostanziale**

La relazione illustrativa della Commissione Luiso (www.giustizia.it) precisa che i poteri di rappresentanza sostanziale sono quelli che permettono «*al giudice procedente **interventi puntuali e di immediata realizzazione**; si pensi a contrasti tra i genitori in merito all'esecuzione di scelte fondamentali quali, per esempio, l'iscrizione scolastica o trattamenti medici, quando tali scelte siano state operate dal giudice, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, nei non infrequenti casi nei quali a causa del conflitto nessuno dei genitori si attivi per dare attuazione alla scelta operata dal giudice procedente*» .

Si ritiene che il curatore interverrà dunque solo nella fase esecutiva delle decisioni assunte dal giudice per dare loro attuazione quando in genitori non provvedano.

Cfr. Cassazione n. 2944/2025 che ha attribuito al curatore nominato **poteri sostanziali in ambito sanitario**, compresi di consensi per trattamenti salvavita e con facoltà di ricorrere nell'interesse del minore al Giudice tutelare.

L'ASCOLTO DEL MINORE

Il nostro ordinamento interno prevede in numerose procedure l'ascolto del minore ultradodicescimo o comunque capace di discernimento che, dopo la novella della legge 10 dicembre 2012 n. 219 diviene, di fatto, sempre obbligatorio, salvo il giudice lo ritenga in contrasto con l'interesse del fanciullo o manifestatamente superfluo.

Art.315 bis, comma III c.c. : diritto all'ascolto del figlio che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore se dotato di discernimento, **“in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”**

Nella Riforma (co. 23 lett.t) si prevede che

*«il giudice, anche relatore, previo **ascolto non delegabile** del minore anche infradodicescimo, ove **capace di esprimere la propria volontà...»***

« in ogni caso la videoregistrazione della audizione del minore (c. 23 lett. s)

NB La disposizione entrerà in vigore quando il Ministero avrà adottato un decreto ministeriale che doti gli uffici degli strumenti tecnologici necessari alla videoregistrazione.

L'ASCOLTO DEL MINORE da parte del Curatore speciale

Il curatore speciale del minore è soggetto su cui grava **l'obbligo di ascolto del minore**

Nella maggior parte dei casi il curatore speciale è un avvocato specializzato che concentra in sé la qualifica di curatore e di avvocato del minore. Il codice deontologico forense vieta agli avvocati di procedere all'ascolto di una persona di minore età senza il consenso dei genitori (art. 56) ma questa **norma non opera in presenza di una designazione giudiziale che assegna la qualifica di curatore speciale.**

- Ogni singolo incontro va pensato : **come, quando, perché, ascolto il minorenne?**
- **Prima dell'incontro diretto bisogna conoscere la sua storia:** leggere gli atti processuali, le relazioni degli operatori sociosanitari, incontrare gli operatori (SS, educatori, ecc), incontrare i genitori alla presenza dei loro difensori
- il curatore speciale è all'interno di una cornice giuridica relazionale e deve presentarsi al minorenne **spiegando che è il suo rappresentante con parole adatte alla sua età.**
- **Il linguaggio:** frasi semplici, adatto alla sua età, non interrompere , ascoltare i anche i suoi silenzi
- **rispettare i suoi tempi** (se vuol giocare, disegnare etc) mostrare curiosità, interesse e partecipazione
- Al termine fare la sintesi e lasciare aperta la possibilità di nuovi incontri

L'ASCOLTO DEL MINORE da parte del Curatore speciale segue

- nel corso del primo incontro con il minore, il curatore speciale **si presenta e spiega** la sua funzione, nonché la natura e le ragioni dei procedimenti che lo riguardano utilizzando parole adatta alla sua età. In linea di massima, si ritiene utile che il curatore speciale incontri presto il minore, ma in alcune situazioni le esigenze del bambino o del ragazzo possono richiedere tempi più lunghi
- nel caso siano coinvolti **bambini piccoli**, l'incontro con il curatore speciale potrà essere facilitato dalla presenza di altra figura già nota e di fiducia per il bambino (ad esempio terapeuta, l'assistente sociale, l'affidatario o l'educatore che già lo conosce).
- I ragazzi **più grandi** (ultra dodicenni) generalmente non hanno difficoltà ad incontrare il curatore speciale presso il suo studio, svolgendo il colloquio da soli; in generale dimostrano di apprezzare la figura del curatore speciale, che percepiscono rassicurante e di tutela personale
- nel caso di **minori accolti in comunità** può essere utile che l'incontro avvenga anche nella struttura per una conoscenza diretta del luogo in cui soggiorna.
- il curatore speciale **affianca il minore avanti l'autorità giudiziaria nel momento del suo ascolto da parte del giudice**. E' necessario che l'ascolto da parte del curatore speciale **avvenga prima** dell'udienza per raccogliere le sue istanze

il CURATORE SPECIALE DEL MINORE - segue

canoni di comportamento

Manca ancora la disciplina della formazione specifica della figura del curatore speciale. Per prassi, il curatore speciale è un avvocato. Ad oggi non esistono indicazioni normative sulle caratteristiche che deve possedere questa figura né sulle qualifiche richieste.

- l'Ordine degli Avvocati di Milano ha un Regolamento in materia e da tempo organizza corsi di formazione multidisciplinari
- l'associazione "Unione Nazionale Camere Minorili" sin dall'anno 2009 ha predisposto delle linee guida del curatore speciale del minorenne nei procedimenti civili, aggiornate con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui alla legge 26 novembre 2021 n. 206 (<https://lnx.camereminorili.it/linee-guida-curatore-speciale-del-minore/>).
- Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato in data 28.06.2022 le "Raccomandazioni per Curatori speciale dei minori" (www.cfnews.it)

LA COMUNICAZIONE CON LE PARTI E I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO

(giudice, operatori sociosanitari, educatori, Ctu, ecc.)

- I **principi di decoro, correttezza, riservatezza e trasparenza** caratterizzano l'attività dell'avvocato e debbono trovare piena integrazione ed applicazione anche con riguardo ai rapporti con le altre parti coinvolte nella vertenza e le altre parti del processo.
- l'avvocato è tenuto ad una **comunicazione rispettosa, inclusiva, non ostile, predisponendosi innanzitutto all'ascolto dell'altro e dando spazio senza sovrapporsi nelle comunicazioni tanto di persona quanto da remoto o in differita, tramite email e/o messaggi brevi.**
- Nei confronti dei colleghi, in ossequio al principio di colleganza, occorre mantenere e garantire il pieno rispetto del lavoro e del ruolo altrui, così come dell'immagine e delle attività svolte dagli altri colleghi per avviare e proseguire rapporti di collaborazione sulla base di principi comuni e nel **comune interesse di risoluzione della controversia**, seppure dal punto di vista dei rispettivi assistiti o, quantomeno, nel comune interesse del regolare svolgimento del giudizio secondo i principi del contraddittorio.
- Il **rispetto del lavoro e del ruolo altrui** va prestato e garantito anche in sede di udienza, soprattutto ove vi sia presenza delle parti

MODIFICHE ALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184

ART.4 (MODIFICHE ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE)

ART. 5 BIS (AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE)

Il Dlgs 149/2022 ha apportato modifiche all’art. 4 della L. 184/83 per quanto riguarda i **provvedimenti di affidamento familiare** e **introdotto l’art. 5 bis per riformare il provvedimento dell’AG di affidamento al servizio sociale.**

L’art. 4 stabilisce **la temporaneità dell’affidamento**, di durata rapportabile al tempo necessario perché la famiglia di origine recuperi sufficienti risorse e competenze, con scadenza a ventiquattro mesi, prorogabile solo se il rientro del minore nella propria famiglia configuri un rischio evolutivo (in tal caso i servizi sociali devono, prima del termine, segnalare al pubblico ministero l’opportunità di richiederne la proroga).

Le disposizioni presenti nell’art. 4 si applicano, inoltre, anche **nel caso di minori accolti presso una struttura educativa** ma in questo caso è previsto che decorsi dodici mesi il giudice verifichi l’andamento del progetto, l’evoluzione delle condizioni del nucleo familiare di provenienza e l’opportunità di proseguire il programma di accoglienza.

L'AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE

articolo 5-bis della legge 184/1983

Quando è disposto l'affidamento del minore al servizio sociale, **occorre distinguere l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale** (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), **dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale** (Cassazione, ordinanza n. 32290/2023)

Con la riforma Cartabia, nel provvedimento che dispone la **limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale**, il **tribunale** indica:

- a)** il soggetto presso il quale il minore è collocato
- b)** gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale
- c)** gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore
- d)** gli atti che possono essere compiuti dai genitori
- e)** gli atti che possono essere compiuti dal curatore
- f)** i compiti affidati al servizio sociale
- g)** la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;
- h)** la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria.

I compiti dei servizi sociali devono essere descritti specificamente, in quanto essi non possono svolgere funzioni tipiche dei genitori se non chiaramente individuate nel provvedimento limitativo.

RAPPORTI DEL CURATORE SPECIALE CON GLI OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIALE

Il curatore speciale:

- ricevuto il provvedimento di nomina, **dovrà con tempestività prendere contatto con gli Operatori incaricati ed i Responsabili del servizio sociale**, per poter condividere da subito informazioni e considerazioni utili per il miglior intervento nell'interesse del minore nel procedimento giudiziario.
- potrà con loro interloquire per telefono e per iscritto e richiedere l'inoltro, dopo il deposito all'autorità giudiziaria, di documentazione e relazioni dei Servizi
- I rapporti, nel rispetto delle rispettive norme deontologiche, devono essere improntati a correttezza, lealtà, spirito di collaborazione reciproci
- deve controllare che rispettino le scadenze e **promuovere la rete tra i diversi operatori incaricati**
- deve verificare se è possibile mediare posizioni diverse (ad es. comunità vs servizio, spazio neutro vs CPS)

Il Curatore Speciale deve essere coinvolto nel lavoro di rete perché rappresenta nel procedimento il minore e costituisce un prezioso canale di comunicazione sia con l'Autorità Giudiziaria che con i difensori

RAPPORTI DEL CURATORE SPECIALE CON GLI OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIALE - segue

Nel documento “ *Relazioni tra Avvocati Servizi Sociali e Servizi all’infanzia del Comune di Milano. Linee guida e raccomandazioni operative*” (*) si chiarisce inoltre che

*“Con il conferimento dell’incarico da parte dell’autorità giudiziaria il Servizio Sociale avvia il percorso di conoscenza e analisi con il minorenne e la famiglia, con la convocazione congiunta dei genitori presso il Servizio per la lettura del decreto. **È opportuno convocare anche gli avvocati di parte e il Curatore speciale del minorenne che spiega il suo ruolo.** Nei casi di violenza intra-familiare la convocazione dei genitori deve avvenire separatamente.”*

(*) *Documento sottoscritto da Garante dei diritti per l’infanzia e adolescenza del Comune di Milano, Ordine degli avvocati di Milano, Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, Direzione Educazione del Comune di Milano, Direzione Welfare e Salute del Comune di Milano, gennaio 2023*

L'AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE - segue

articolo 5-bis della legge 184/1983

Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, **tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore nonché, ove vi siano, del curatore e del curatore speciale.**

Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario.

RAPPORTI DEL CURATORE SPECIALE CON IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

(AFFIDATARI – COMUNITÀ MINORI – COMUNITÀ GENITORE/BAMBINO)

L'art. 5 legge 184/1983 dispone che :

1. **l'affidatario** deve accogliere a il minorenne provvedendo al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, considerando le indicazioni dei genitori se titolari della responsabilità genitoriale o di quanto ritenuto adeguato dal tutore o dal curatore e osservando le prescrizioni **stabilite dall'autorità affidante**, esercitando la responsabilità nelle azioni quotidiane e in relazione ai rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.
2. Il **servizio sociale**, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le suddette norme si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una **comunità di tipo familiare** o che si trovino presso un **istituto di assistenza** pubblico o privato.

I rapporti tra affidatari e curatore speciale

potranno essere intrattenuti per il **tramite del servizio sociale** cui è attribuita – dall'AG – *«la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento»* con l'obbligo di riferire senza indugio all'AG del luogo in cui il minore si trova, ogni evento di particolare rilevanza nonché a presentare **una relazione semestrale** sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. (art. 4 n.3 legge 184/1983)

Il curatore speciale ha il compito/dovere, nell'espletamento delle sue funzioni, di assumere il maggior numero di informazioni sulla situazione del minore e, pertanto, è utile, oltre la disamina delle relazioni predisposte dagli operatori del servizio sociale, richiedere/promuovere **incontri di rete anche con l'affidatario** ogniqualvolta necessiti avere maggiori informazioni.

Inoltre, poiché l'affidatario nella cura del minore deve tener conto delle *«le indicazioni dei genitori se titolari della responsabilità genitoriale o di quanto ritenuto adeguato dal tutore o dal curatore»* appare necessaria una conoscenza diretta

I rapporti tra responsabile/educatori della comunità e curatore speciale:

potranno anch'essi essere intrattenuti **per il tramite del servizio sociale** (cfr. art 4 L. 184/83 *«le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato»*)

Al fine di assolvere al compito/dovere di raccogliere le migliori informazioni sulla situazione del minore e sull'andamento del collocamento è utile che il curatore speciale promuova/richieda **la rete tra i diversi operatori incaricati e, quindi, anche con responsabile/educatori della comunità che ospita il minore.**

Per **fatti di particolare rilievo** (es. fuga del minore, interferenze importanti dei genitori o di altri parenti, ecc.) è opportuno che il responsabile/educatori della comunità informino direttamente anche il curatore speciale, contestualmente al servizio sociale

RAPPORTI DEL CURATORE SPECIALE CON I GENITORI

Rapporti con i genitori assistiti da collega – art. 41 Codice Deontologico Forense

Il curatore speciale è un avvocato quindi:

- non può avere contatti diretti con la parte assistita da altri colleghi: per avere contatti diretti con i genitori assistiti da altri colleghi **questi debbono essere presenti** o il curatore deve informare questi ultimi e ottenere il loro consenso. È consigliabile documentare il consenso ottenuto e l'informativa prestata al collega
- non può avere contatti diretti con la parte assistita da altri colleghi neppure se la parte dichiara di aver informato i propri legali: la dichiarazione della parte di aver avvisato o informato i propri legali non vale a scriminare la violazione del divieto del contatto diretto con l'altra parte (Cfr. CNF sentenza n. 133 del 17 luglio 2020)
- non può inviare ai genitori comunicazioni dirette. Laddove sia necessario comunicare direttamente con i genitori è consigliabile assicurarsi di aver messo in copia il legale e che il contenuto sia strettamente limitato a quanto consentito dalla norma deontologica.

Rapporti con i genitori privi di assistenza legale
potranno essere intrattenuti **per il tramite del servizio sociale**

RAPPORTI DEL CURATORE SPECIALE CON I GENITORI - segue

L'incontro con i genitori, assistiti dai loro difensori, quando possibile, può essere utile per il curatore speciale per

- raccogliere da loro una descrizione del minore e delle sue esigenze
- raccogliere il loro parere al di là degli scritti difensivi

Nel rapporto con i genitori chiarire sempre la propria autonomia rispetto alle altre parti, al giudice, al servizio sociale e agli operatori.

RAPPORTI DEL CURATORE SPECIALE CON I DIFENSORI DEI GENITORI

Rapporti con i difensori dei genitori:

Il curatore speciale del minore deve curare il rapporto con i difensori dei genitori del minore e, per quanto possibile, collaborare con loro per :

- valutare anche insieme possibili istanze pur nella distinzione dei ruoli
- scoraggiare, se richiesti, azioni controproducenti per uno dei genitori (o altro parente)
- favorire lo sviluppo di una linea difensiva che aiuti i genitori a:
 - lasciare alle spalle il passato e iniziare a riflettere invece su come deve essere progettato il futuro nel rispetto dei diritti dei figli e del mantenimento di corrette relazioni
 - cercare soluzioni personali
 - concentrarsi su obiettivi futuri, sia della famiglia che individuali
 - imparare ad ascoltare, comunicare e considerare i punti di vista e l'interesse dell'altra parte
 - assumere la responsabilità di impegnarsi attivamente nella procedura
 - non avere un atteggiamento contrappositivo verso gli operatori dei servizi

Nel rapporto con i difensori dei genitori il curatore speciale deve chiarire sempre la propria autonomia rispetto alle altre parti, al giudice, al servizio sociale e agli operatori.

NECESSITÀ DI LINEE GUIDA COMUNI

In conclusione appare necessario :

- **avviare un confronto tra avvocati e autorità giudiziaria, operatori del servizio sociale, operatori delle comunità di accoglienza e della rete di supporto socioeducativo territoriale, operatori sanitari** sia per acquisire maggiori informazioni su aspetti di criticità, sia per innescare un ragionamento con finalità costruttiva per le buone pratiche future.
- **partire dalle esperienze concrete e dallo scambio di idee** tra professionisti per predisporre basi operative confacenti e adeguate al contesto.
- **fare rete tra diversi attori**, condividere e confrontare metodologie e sistemi operativi per creare un impianto operativo che funge da base per ogni singolo intervento e diventa un valido aiuto nella co-partecipazione tra le varie istituzioni coinvolte. È bene partire da elaborazioni concettuali chiare e da una forte consapevolezza culturale e professionale, per poter definire prassi operative concrete, fattibili e comuni

Il potenziamento delle relazioni positive tra i soggetti di tale sistema garantisce, un migliore accesso all'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, sia questo avanti all' Autorità Giudiziaria minorile che ordinaria, penale e civile.

Il tutto nel rispetto reciproco dei ruoli e delle funzioni.